

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

39° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 9, 19 e <i>passim</i>
DE LUCA Michele (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>) ...	8
GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	5
MARTELLI (<i>AN</i>)	8
MASINI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	2, 20, 21 e <i>passim</i>
MULAS (<i>AN</i>)	20
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	20, 23, 25

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Do lettura delle seguenti interrogazioni, presentate in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica dal senatore Michele De Luca:

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che ha formato oggetto di precedente interrogazione dello scrivente (4-01491), tuttora senza risposta, l'esigenza ineludibile di ridefinire lo *status* giuridico dei medici specializzandi (in coerenza, peraltro, con l'intenzione espressa dal Governo, in persona del Sottosegretario per l'università, professor Luciano Guerzoni, nella seduta del Senato del 24 luglio 1996);

che, in tale prospettiva, va sottoposto a revisione radicale il rapporto tra medici specializzandi ed università (come definito dagli articoli 4, comma 3, e 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991), con la previsione di un corrispettivo (non già soltanto di una «borsa di studio») e della copertura previdenziale in dipendenza della configurazione del rapporto medesimo come rapporto di lavoro a termine con funzione formativa (sulla falsariga, peraltro, delle previsioni del panorama comparatistico europeo, in attuazione della medesima direttiva n. 82/76 CEE del Consiglio);

che tuttavia, in attesa della revisione prospettata, non pare in alcun modo giustificabile il «ritardo cronico» nella corresponsione della stessa «borsa di studio» (unica fonte di sostentamento dei medici specializzandi), che viene addotto a motivazione dell'astensione «ad oltranza» (iniziata il 10 febbraio 1997) dall'attività assistenziale dei medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Parma (stando alle informazioni in pari data della «Gazzetta di Parma»);

che si impone, quindi, l'immediato accertamento dei fatti e l'adozione, con l'urgenza del caso, dei provvedimenti consequenziali, l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti denunciati;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere con l'urgenza del caso.

(3-00722)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che ha formato oggetto di precedente interrogazione dello scrivente in data 30 luglio 1996 (n. 4-01491), tuttora senza risposta, l'esigenza ineludibile di ridefinire lo «*status giuridico*» dei medici specializzandi (in coerenza, peraltro, con l'intenzione espressa dal Governo, in persona del sottosegretario per l'università professor Luciano Guerzoni, nella seduta del Senato del 24 luglio 1996);

che, in tale prospettiva, va sottoposto a revisione radicale il rapporto tra medici specializzandi ed università (come definito dall'articolo 4, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991), con la previsione di un corrispettivo (non già soltanto di una «borsa di studio») e della copertura previdenziale in dipendenza della configurazione del rapporto medesimo come rapporto di lavoro a termine con funzione formativa (sulla falsariga, peraltro, delle previsioni del panorama comparatistico europeo, in attuazione della medesima direttiva n. 82/76 CEE del Consiglio);

che con successiva interrogazione in data 11 febbraio 1997 (n. 3-00722), parimenti senza risposta, lo scrivente ha riproposto invano la medesima questione insieme alla denuncia del «ritardo cronico» nella corresponsione della stessa «borsa di studio» (unica fonte di sostentamento dei medici specializzandi), che veniva addotto a motivazione dell'astensione «ad oltranza» (iniziata il 10 febbraio 1997) dall'attività assistenziale dei medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Parma (stando alle informazioni in pari data della «Gazzetta di Parma»);

che peraltro, con «documento d'impegno» in data 11 aprile 1997, il Governo (in persona del Ministro della sanità e del Sottosegretario Guerzoni) e le regioni (in persona di un loro delegato) hanno assunto, nei confronti delle rappresentanze sindacali dei medici specializzandi (AMSCE, SIME-AISS), non solo l'impegno alla prospettata ridefinizione dello *status* giuridico ed, in genere, alla revisione della vigente disciplina dei medici specializzandi (con il coinvolgimento delle loro rappresentanze), ma anche gli impegni a: «realizzare una programmazione che razionalizzi gli attuali accessi alla facoltà di medicina introducendo il numero programmato (...)»; «dare piena attuazione ai principi (...) per garantire la qualità della formazione, attraverso il rispetto di idonei requisiti minimi delle strutture che ospitano specializzandi e il raggiungimento di specifici obiettivi formativi (...)»; «tenere presente, nel quadro della politica governativa di sostegno e rilancio dell'occupazione giovanile, le esigenze dei giovani medici (...)», in considerazione dell'elevato livello raggiunto dalla disoccupazione-sottoccupazione della

medesima categoria (pari a circa 85.000 unità, secondo le stime delle rappresentanze sindacali di categoria);

che, con nota del 5 luglio 1997, le rappresentanze sindacali di categoria hanno denunciato l'inadempienza del Governo e delle regioni agli impegni assunti (entro il termine pattuito del 30 giugno 1997);

che ne sono seguite energiche, quanto giuste, manifestazioni di protesta della categoria in tutte le sedi;

che, in occasione di tali manifestazioni, sono state denunciati – oltre agli inadempimenti prospettati – anche particolari condizioni di disagio in alcune sedi (per quanto riguarda Parma, ad esempio, si lamentano – stando alle informazioni giornalistiche – tasse troppo elevate e la negazione dell'accesso alla mensa ed a qualsiasi altro servizio),

si chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti denunciati;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere con l'urgenza del caso.

(3-01190)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il Governo (in persona del sottosegretario per l'università Guerzoni, nella seduta del Senato del 24 luglio 1996) si è dichiarato «consapevole dell'esigenza di definire lo *status* giuridico» dei medici specializzandi, manifestando l'intenzione di «presentare una sua specifica iniziativa»;

che, in tale prospettiva, va sottoposta a profonda revisione (siccome richiedono, motivatamente, i rappresentanti della categoria) la stessa configurazione giuridica del rapporto tra medici specializzandi ed università (di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991);

che ne risulta infatti negata qualsiasi rilevanza al contributo lavorativo degli specializzandi;

che, peraltro, ne risulta ignorato il panorama comparatistico europeo – che configura talora quel rapporto come lavoro subordinato – sebbene le relative discipline degli stati membri dell'Unione europea (quale il ricordato decreto legislativo n. 257 del 1991) siano tutte attuative della direttiva n. 82/76 CEE del Consiglio;

che va, quindi, scrutinata la configurabilità del rapporto, di cui si discute, come rapporto di lavoro a termine con funzione formativa;

che, comunque, il problema prospettato deve formare oggetto di adeguato approfondimento, i cui esiti vanno sottoposti all'esame del Parlamento e delle categorie interessate,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;
quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere per ridefinire lo *status* giuridico dei medici specializzandi.

(3-01366)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, risponderò congiuntamente, come stabilito, alle interrogazioni nn. 3-00722, 3-01190 e 3-01366 (già 4-01491) del senatore Michele De Luca.

Il presentatore, avvalendosi di una pluralità di strumenti ispettivi, lamentando peraltro di non avere avuto risposte in passato, richiama l'attenzione del Governo su una serie di problemi riguardanti i medici specializzandi.

Nel consegnare alla Presidenza una nota scritta predisposta dagli uffici del Ministero, vorrei comunque ricordare sinteticamente, per un aggiornamento di quanto riportato nella suddetta nota, ciò che il Governo ha fatto – perchè questo si chiede – in attuazione degli impegni che anche personalmente mi sono trovato ad assumere in occasione di precedenti dibattiti parlamentari.

Il senatore De Luca prospetta alcuni problemi di carattere generale, come quello riguardante in particolare la posizione giuridica dei medici specializzandi, e poi richiama l'attenzione del Governo su un problema specifico determinatosi nell'università di Parma, vale a dire sul ritardo nella corresponsione dei ratei delle borse di studio ai medici specializzandi di quella università.

Come i commissari ben sanno, poichè questa Commissione ha già avuto modo di occuparsi del problema, la normativa concernente i medici specializzandi indubbiamente – non ho difficoltà a riconoscerlo – è inadeguata sia rispetto alle prestazioni loro richieste nelle corsie degli ospedali, sia rispetto ai vincoli derivanti da una serie di direttive comunitarie, l'ultima delle quali è la 93/16/CEE, che ha ulteriormente innovato in materia.

L'inadeguatezza della nostra normativa riguarda in primo luogo lo *status* giuridico dei medici specializzandi. La disciplina attualmente vigente in materia risale al 1991. In una prima approssimazione alle direttive comunitarie dell'epoca, in particolare alla 75/362/CEE, si trovò, con il decreto legislativo n. 257 del 1991, la soluzione di configurare i medici specializzandi come studenti borsisti, cioè si ottemperò alla suddetta direttiva comunitaria, che prevedeva un adeguato sostegno economico, istituendo le borse di studio. In realtà, non solo le prime direttive comunitarie, ma anche e soprattutto le ultime impegnano i paesi dell'Unione europea a garantire – cito – «un'adeguata remunerazione». Allo stato attuale, invece, i nostri specializzandi sono rimasti nella situazione previ-

sta dal decreto legislativo n. 257, cioè si configurano come studenti titolari di una borsa di studio. Il problema non è tanto la maggiore o minore consistenza della borsa di studio (che comunque è di circa 22 milioni annui): il problema – che peraltro sta creando non poche difficoltà e non poche situazioni di conflittualità nella quotidianità dei percorsi formativi e dell'attività assistenziale – è che si continuano a definire «studenti» soggetti ai quali, per la stessa natura specialistica del percorso formativo che intraprendono, si chiede la graduale e crescente assunzione di funzioni assistenziali e l'acquisizione di una competenza che si può maturare solo svolgendo concretamente compiti specifici. Sono qui presenti autorevoli senatori, che certamente in questo campo sono più competenti di me (che non sono docente di medicina ma di giurisprudenza), ed essi ben sanno che, ad esempio, specializzare un medico in chirurgia vuol dire formare un professionista che alla fine del percorso deve saper fare il chirurgo, deve cioè essere in grado di effettuare – in piena autonomia – interventi chirurgici. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione prevede che, con l'assistenza del responsabile, il medico specializzando arrivi ad acquisire via via funzioni e responsabilità crescenti.

Indubbiamente, continuare a configurare dei medici laureati come studenti è a dir poco una soluzione inadeguata e, comunque, non più corrispondente alle direttive comunitarie.

È una situazione che – come dicevo – determina non pochi problemi perchè, non essendo adeguatamente definita in termini giuridici la posizione degli specializzandi, si rileva una varietà di comportamenti da parte dei responsabili delle scuole di specializzazione: vi è chi si «azzarda» ad affidare a studenti borsisti (perchè tali sono ancora giuridicamente) anche funzioni di responsabilità per quanto riguarda le attività assistenziali e chi, viceversa, non intende rischiare che in questa situazione siano affidate funzioni giuridicamente improprie (anche se tali non sarebbero sotto il profilo del percorso formativo) a degli «studenti». Questo fa sì che si stia compromettendo anche l'efficacia stessa del percorso formativo. Infatti, se il primario non si «azzarda» ad affidare allo specializzando, soprattutto nell'ultimo biennio del percorso formativo, delle responsabilità crescenti, delle funzioni assistenziali crescenti nei diversi rami, avremo alla fine uno specialista che tale non è.

Come si sta muovendo il Governo, anche rispetto agli impegni che io stesso ho assunto nel passato? Poichè il problema dello *status* giuridico degli specializzandi, posto dal senatore De Luca, non si risolve se non ridefinendo con legge la posizione di questi operatori, il Governo ha favorevolmente accompagnato alla Camera il percorso di due proposte di legge che recano appunto la nuova disciplina per la formazione dei medici specialisti. Tali proposte, in data 3 luglio, sono state licenziate dall'apposito Comitato ristretto della Commissione cultura in un testo unificato; proprio in questi giorni stiamo raccogliendo su tale testo i pareri delle competenti Commissioni (lavoro, affari sociali, politiche comunitarie e bilancio), ai fini di una auspicata riassegnazione in sede legislativa.

La proposta legislativa, a onor del vero d'iniziativa parlamentare, configura lo specializzando come medico specialista in formazione a tempo pieno, definendo una tipologia di rapporto di lavoro atipica rispetto al vigente ordinamento laburistico; tipologia che sta a metà tra il contratto di formazione-lavoro ed il contratto di lavoro subordinato (non è qui applicabile la fattispecie specifica del contratto di formazione-lavoro per ovvie ragioni). Si definisce appunto questo *tertium genus*, cioè un rapporto di lavoro che ha le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato a termine, la cui durata coincide con quella del percorso formativo: con la conclusione di quest'ultimo si risolve anche il rapporto di lavoro.

Il testo affronta anche gli annosi e spinosi problemi della programmazione dei posti, della tipologia delle specializzazioni, dell'accesso alle scuole e degli *standard* di qualità delle strutture e dei percorsi formativi. Alla Camera stiamo attendendo il parere della Commissione affari sociali, che ovviamente ha un ruolo in materia piuttosto determinante; mi auguro che da essa venga un conforto al quadro definito dalla Commissione cultura e che si possa finalmente, con il successivo esame e le eventuali integrazioni da parte di questo ramo del Parlamento, dare soluzione al problema. Una soluzione che interessa certo gli specializzandi, ma che corrisponde anche all'interesse generale del paese. Infatti, se non riqualifichiamo opportunamente la formazione specialistica rischiamo di avere un vuoto nelle competenze necessarie per assistere i cittadini, per garantire ad essi prestazioni sanitarie adeguate. In questo senso il Governo, per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è impegnato a sostenere il varo della citata proposta di legge.

Per dovere di lealtà devo dire che non è stato ancora risolto il problema della copertura finanziaria. Attendiamo un confronto in sede di Commissione bilancio su questa materia. La quantificazione degli oneri, a regime, si aggira sui 200 miliardi l'anno; se si pensa che il fondo sanitario per il 1998 è quantificato nel disegno di legge finanziaria in circa 108.000 miliardi, si comprende come un eventuale maggior onere di 200 miliardi per la formazione dei medici specialisti, che prestano anche un'attività rilevante negli ospedali (non voglio arrivare a dire, come fanno molti, che sono essi a tenere in piedi l'attività assistenziale quotidiana, anche se indubbiamente forniscono un apporto qualificato ed importante), non rappresenti una cifra tale da non poter trovare copertura attraverso il contestuale concorso di regioni, Ministero della sanità e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne il Ministero che rappresento, abbiamo dato in tal senso disponibilità anche sacrificando altre voci.

Vi sono poi dei provvedimenti di tipo amministrativo che, in attesa dell'approvazione della ricordata proposta di legge, dobbiamo assumere. Il Governo sta per emanare il decreto di programmazione per il triennio 1997-1999 (per il quale proprio in questi giorni si attende dal Ministero della sanità la determinazione del fabbisogno), con il quale saranno anche modificate le procedure di selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione. In un disegno di legge già approvato da questo ramo

del Parlamento, relatore il senatore Monticone (atto Senato n. 2287-*bis*, ora atto Camera n. 4206), è stata inserita, all'articolo 1, comma 7, una norma che risolve il problema dell'accesso dei medici extracomunitari ai corsi di specializzazione.

Nel decreto di programmazione per il triennio 1997-1999 dovremo poi risolvere, in ottemperanza ad atti di indirizzo votati da questo ramo del Parlamento, anche il problema di quel sovrappiù di 917 posti nelle scuole di specializzazione, quindi di borse di studio, che, per una serie di meccanismi legislativi, sono state erogate negli ultimi due anni. La legge di conversione del ben noto decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, scaricava il recupero di tali posti interamente sull'anno accademico 1997-1998. Posso assicurare al senatore De Luca che recupereremo questo esubero non su un solo anno, con un effetto negativo per la classe di età che arriva alla laurea in quel momento, ma che esso sarà stemperato sull'arco della programmazione triennale.

L'ultimo quesito posto dal senatore De Luca riguarda la situazione di ritardo nella corresponsione delle borse di studio nell'università di Parma. Per fortuna degli specializzandi di tale università, e a demerito del Governo che risponde purtroppo tardivamente alle interrogazioni, il problema sollevato risulta completamente risolto. Nell'appunto consegnato dagli uffici, l'interrogante potrà vedere come è ricostruita quella vicenda e come vi sia un impegno vincolante del rettore dell'università di Parma a corrispondere nei tempi dovuti i ratei delle borse di studio con eventuale (cito dal documento fattoci pervenire dal rettore) «compressione temporanea di altre spese».

Tutto questo – come ha rilevato anche il senatore De Luca, molto documentato in materia – anche in ottemperanza ad un impegno che, in data 11 aprile 1997, il Governo (nella persona del Ministro della sanità e di chi vi parla, in qualità di Sottosegretario per l'università) e le regioni hanno assunto nei confronti delle rappresentanze sindacali dei medici specializzandi per ricondurre la questione a quel quadro normativo cui ho poc'anzi accennato. È dunque nella più volte ricordata proposta di legge la soluzione dei non pochi problemi che sono alla base del grave disagio degli specializzandi, che rappresentano una potenzialità irrinunciabile per il servizio sanitario nazionale sia nel campo delle prestazioni assistenziali che per gli sviluppi della ricerca biomedica nel nostro paese.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, mi dichiaro quasi soddisfatto poichè il Sottosegretario, molto lealmente, ha riconosciuto l'inadeguatezza delle norme vigenti che regolano sia lo *status* degli specializzandi che la programmazione dei corsi. Questo però non mi esime dal sottolineare il fatto che tale riconoscimento non ha ancora avuto un seguito, anche se vi è tutta la buona volontà di farlo; devo credere nell'impegno che anche qui il Sottosegretario ha ribadito.

Vorrei tuttavia rilevare che sarà opportuno mettere in evidenza nella futura disciplina la necessità di assicurare l'efficacia dei percorsi formativi. La ragione di tale osservazione è connessa a quanto si va sviluppando anche in riferimento ai contratti formativi dei lavoratori, ai con-

tratti di formazione-lavoro e che, per quanto riguarda i medici specializzandi, è legato ad un aspetto molto importante: ad esempio, i medici specializzandi in campo chirurgico spesso escono dalle scuole di specializzazione senza mai avere preso in mano un bisturi. Questo è impensabile, anche perchè questi medici dovranno poi affrontare da soli situazioni che richiedono esperienze professionali specifiche, con gravi rischi per i pazienti.

La mancata programmazione – questo è un punto che i medici specializzandi lamentano – sarebbe poi una delle cause della disoccupazione nel settore medico. Si segnala che nella programmazione triennale si registra un eccesso nei numeri che vengono indicati. Vorrei pertanto invitare il Governo a verificare se realmente vi è tale eccesso al fine di limitare il numero degli specializzandi in relazione all'effettiva domanda del mercato.

E vengo all'ultima questione. Il Sottosegretario ha parlato della possibilità di consentire l'accesso ai corsi delle scuole di specializzazione anche ai medici non appartenenti all'Unione europea. Al riguardo, vorrei segnalare il caso del tutto particolare dei profughi aventi diritto d'asilo provenienti dalla Palestina, i quali, non avendo più la loro cittadinanza perchè revocata e non avendo la cittadinanza italiana, si trovano nella singolare condizione di tutti gli apolidi, per cui, non essendovi una disciplina specifica che consenta loro l'accesso ai corsi delle scuole di specializzazione, ricevono risposte negative da parte delle università. In altri termini, poichè nel caso di coloro che sono privi di cittadinanza non si sa chi dovrebbe pagare loro la borsa di studio, si ritiene che essere apolidi equivalga alla negazione del diritto di accesso a tali scuole. Questo non è un problema teorico, è il caso di alcuni palestinesi di cui sono venuto a conoscenza.

Segnalo pertanto questo problema al rappresentante del Governo affinché si trovi presto una soluzione definitiva per questi medici. Devo riconoscere che il rettore dell'università di Parma, assai sensibile a tale problema, sta cercando di risolvere il caso di questi palestinesi autonomamente, però sarebbe utile che il Ministero fornisse precise indicazioni in merito perchè la presenza nel nostro paese di cittadini stranieri aventi diritto d'asilo è ormai assai rilevante, per cui è doveroso riconoscere anche ad essi il diritto di accedere ai corsi delle scuole di specializzazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni in materia di pubblica istruzione. Le prime due sono state presentate, sullo stesso argomento, dai senatori Martelli ed altri:

MARTELLI, CAMPUS, DE CORATO, LISI, CURTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel mese di gennaio 1996 il Ministero della pubblica istruzione bandì una gara d'appalto europea per la gestione della sua intera infrastruttura tecnologica;

che si trattava del primo *outsourcing* (gestione da parte di una società esterna) per tutte le attività informatiche ed i servizi amministrativi di un Ministero italiano;

che il valore stimato della commessa era di circa 500 miliardi per 4 anni e coinvolgeva uno dei più grandi sistemi informativi della pubblica amministrazione italiana ed un ente con oltre un milione di dipendenti;

che fino ad allora, per 20 anni, era stata in vigore una convenzione tra la Finsiel del Gruppo STET e la pubblica istruzione;

che la Finsiel aveva costruito il sistema informativo di quel Ministero distaccandovi circa 500 tecnici, impegnati sia nella gestione della infrastruttura tecnologica che in quella del personale, della contabilità e dell'organizzazione;

che tale convenzione negli anni scorsi era finita sotto il mirino della magistratura per una indagine relativa ai costi di gestione sino ad allora sopportati dal Ministero;

che alla gara d'appalto parteciparono la Finsiel, la IBM e la Olivetti raggruppate assieme, e l'americana EDS di Ross Perrot;

che la commissione giudicatrice dell'appalto costituita dal ministro Berlinguer ha deciso a fine novembre 1996 che il progetto vincente fosse quello presentato da EDS;

che il progetto EDS ha un costo complessivo di circa 640 miliardi di lire;

che l'offerta presentata dalla IBM e dalla Olivetti è di 480 miliardi di lire, 160 miliardi in meno dell'EDS;

che la IBM e la Olivetti vantano significative realizzazioni di *outsourcing* tra cui: Alitalia, Pirelli, Piaggio, Rinascente e Sigma nonché numerose banche;

che nel mondo la IBM è il numero uno nella gestione di strutture informatiche distribuite;

che tutto l'*hardware* del Ministero della pubblica istruzione proviene quasi esclusivamente dalla IBM e dalla Olivetti;

considerato che il Ministro non ha ancora firmato il decreto di aggiudicazione della gara d'appalto e ha chiesto i pareri dell'Autorità per l'informatica (Aipa) e dell'Avvocatura di Stato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto a scegliere un'offerta economicamente più gravosa per l'amministrazione;

quali ragioni abbiano indotto il Ministro della pubblica istruzione a sollecitare pareri sia da parte dell'Avvocatura dello Stato, sia da parte dell'Autorità per l'informatica solo dopo che la scelta era stata compiuta.

(3-00680)

MARTELLI, DE CORATO, BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che gli scriventi in data 23 gennaio 1997 avevano presentato al Ministro della pubblica istruzione un'interrogazione (3-00680) sulle gare d'appalto per la gestione dell'intera infrastruttura tecnologica

del Ministero da lui stesso presieduto, vinta dalla ditta EDS nonostante la sua offerta fosse ben superiore (oltre 100 miliardi) a quelle delle altre ditte partecipanti;

considerato

che il Ministro in indirizzo non ha dato alcuna risposta ai quesiti postigli mentre gli scriventi sono, nel contempo, venuti a conoscenza di altri inquietanti dati relativi alla vicenda in oggetto,

gli interroganti chiedono di sapere se corrisponda a verità:

che nell'associazione di imprese facenti capo alla EDS ve n'era una che per statuto sociale non poteva partecipare alla gara;

che detta società, inoltre, dopo la prequalificazione e dopo la presentazione dell'offerta, aveva ceduto il ramo dell'azienda ad un'altra società e che inoltre era uscita dall'associazione di imprese ed al suo posto era subentrata la cessionaria, priva dei requisiti di esperienza per essere ammessa alla gara ed addirittura inesistente alla data del bando;

che gli uffici del Ministero avevano chiesto il parere all'Avvocatura generale dello Stato esponendo la situazione sopra descritta;

che l'Avvocatura generale dello Stato redigeva il parere con il quale si affermava l'ovvia impossibilità di aggiudicare la gara alla EDS;

che il parere giungeva informalmente al Ministero dal quale partiva una telefonata all'avvocato generale per perorare la causa della EDS, sia pur senza successo;

che il Ministro si recava dall'avvocato generale – che ad ogni buon fine lo riceveva davanti a testimoni – per perorare la causa EDS; l'avvocato generale gli spiegava in quella sede anche a voce perchè la gara non poteva essere assegnata all'EDS, soggetto non prequalificato e non preesistente alla gara;

che veniva chiesto all'avvocato generale di soprassedere all'ufficializzazione del parere per consentirgli di raccogliere altri elementi a favore dell'EDS;

che perveniva all'avvocato generale una nuova formulazione del quesito – sostitutivo del precedente – nel quale non si indicavano più quelle circostanze (impossibilità della società associata EDS di partecipare a quel tipo di gare; tempistica della gara e del passaggio del ramo di azienda ad altra società; partecipazione alla EDS di una nuova società non prequalificata perchè inesistente alla data del bando, eccetera) che nel parere già redatto avevano determinato la esclusione della possibilità di assegnare la gara all'EDS;

che il primo parere non è stato ufficializzato e la questione veniva portata all'esame del comitato consultivo (sette persone, ma vari assenti) ove l'avvocato generale perorava la causa EDS asserendo che deve prendersi in considerazione soltanto ed esclusivamente la nuova formulazione del quesito e non quella precedente che è stata sostituita dalla nuova e, forte dei suoi due voti, votava per rendere un parere che non tenesse conto di quanto non riproposto nel secondo quesito, così determinando la parità, con prevalenza del voto dell'avvocato generale;

che l'originario estensore del parere rifiutava di acconsentire a tale singolare procedura e declinava l'incarico e le sue responsabilità civili e penali, venendo per questo sostituito nell'incarico;

che il nuovo parere reso dall'Avvocatura non prendeva posizione ma si limitava a non escludere la possibilità di aggiudicare la gara all'EDS, così secondando le tesi del Ministero.

(3-00723)

Propongo che le due interrogazioni siano svolte congiuntamente. Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, gli onorevoli senatori firmatari delle interrogazioni parlamentari n. 3-00680 e n. 3-00723, nell'esprimere talune perplessità in ordine alla vicenda conclusiva della gara di appalto indetta per l'aggiudicazione della gestione del sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, hanno formulato vari quesiti volti in particolare a conoscere le motivazioni che hanno indotto ad accordare preferenza ad un'offerta che gli stessi interroganti affermano essersi rilevata economicamente più gravosa per l'Amministrazione.

In relazione a tali quesiti, e al fine di chiarire il comportamento tenuto dall'Amministrazione nell'assumere le determinazioni che hanno portato a privilegiare l'offerta di cui trattasi, si ritiene opportuno far presente quanto segue, riassumendo brevemente i fatti, così come gli stessi risultano essersi svolti.

A seguito della pubblicazione sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 3 gennaio 1996 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1996 del bando di gara internazionale per la realizzazione e la gestione della infrastruttura tecnologica e di servizi amministrativi informatizzati del Ministero, hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti cinque imprese: Cap. Gemini S.p.A.; Bull HN Information System Italia S.p.A.; FINSIEL S.p.A.; Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra ISSC Italia S.r.l. (impresa capogruppo), IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.; Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra EDS Electronic Data System Ltd, EDS Electronic Data System Italia S.p.A. e le Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi p.A.

Soltanto quattro delle predette imprese sono risultate in possesso dei prescritti requisiti, sulla base dell'esame compiuto dall'apposita Commissione, e sono state ammesse quindi a presentare la propria offerta; in effetti, le offerte poi pervenute sono state solo tre e precisamente quelle di: FINSIEL S.p.A.; RTI tra EDS Electronic Data System Ltd - EDS Electronic Data System S.p.A., Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi p.A.; RTI tra ISSC Italia S.r.l., IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.

A questo punto si ritiene di dover evidenziare che alla Commissione giudicatrice dell'appalto concorso - istituita con decreto ministeriale

del 22 luglio 1996 – era stato conferito l'incarico di procedere all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sulla base, in ordine di preferenza, dei seguenti elementi: validità tecnica del progetto, da valutarsi con riferimento ai risultati assicurati agli uffici e alle scuole, agli indici di qualità del servizio garantito, ai livelli di servizio, alla metodologia di gestione e manutenzione; prezzo richiesto.

Premesso altresì che il relativo bando di concorso, unitamente a tutta la documentazione concernente la gara, era stato sottoposto al preventivo esame dell'Alta autorità per l'informatica (AIPA) e del Consiglio di Stato, si sottolinea che, secondo le disposizioni contenute nello stesso bando, nella individuazione dell'offerta più vantaggiosa si doveva attribuire prioritario rilievo alla validità tecnica del progetto rispetto al concorrente elemento costituito dal prezzo; non era pertanto da escludere che una offerta dal prezzo più elevato potesse essere giudicata, così come è avvenuto nella fattispecie, più valida dal punto di vista tecnico e risultasse, quindi, complessivamente più vantaggiosa rispetto ad altre di prezzo inferiore ma tecnicamente ritenute meno valide.

Sulla base del predetto criterio, la Commissione giudicatrice – a conclusione dei propri lavori in data 30 novembre 1996 – ha ritenuto che il progetto offerto al più basso prezzo «si discosta dai precedenti per elementi non marginali e di non secondario rilievo. Esso, infatti, pur facendosi carico delle richieste del capitolato, denota una minore cura nella predisposizione del sistema tecnico-organizzativo che è necessario per garantire i servizi ad un ente di complessità elevata come il Ministero della pubblica istruzione... Il vantaggio del prezzo inferiore non compensa la minore qualità del progetto di questo concorrente».

Coerentemente con l'anzidetto criterio, la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori formulando la seguente graduatoria:

Società o RTI	Punteggio per la validità tecnica del progetto (in 60 ml)	Punteggio per il prezzo (in 40 ml)	Punteggio totale (in 100 ml)
1. RTI tra EDS Electronic Data System Ltd, EDS Electronic System Italia S.p.A. e Ferrovie dello Stato- Società trasporti e servizi p.A.	52,8300	20,8416	73,6716
2. FINSIEL S.p.A.	50,4180	20,7480	71,1660
3. RTI tra ISSC Italia S.r.l., IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e Syntax Processing S.p.A.	29,4480	36,4923	65,9403

I prezzi delle tre proposte progettuali sono i seguenti:

RTI con capogruppo EDS Ltd:	Lire 630.528.000.000
FINSIEL:	Lire 630.840.000.000
RTI con capogruppo ISSC S.r.l.:	Lire 478.270.000.000

Risulta rispondente al vero che successivamente alla consegna del verbale conclusivo dei lavori da parte della Commissione, e nelle more degli adempimenti per la notificazione alle imprese concorrenti dell'esito della gara, la FINSIEL, in data 9 dicembre 1996, aveva fatto pervenire una nota con la quale faceva presente che, nell'ambito del RTI con capogruppo EDS Ltd, «la Ferrovie dello Stato S.p.A. non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti ai partecipanti in sede di prequalificazione». Ciò «in quanto, in primo luogo, la Ferrovie dello Stato ha una missione istituzionale, rilevabile dallo Statuto, che sembra precludere la possibilità di svolgere direttamente a favore di terzi le prestazioni richieste dal bando di gara» e, in secondo luogo, in quanto la Ferrovie dello Stato S.p.A. «dopo la presentazione dell'offerta, in data 8 agosto 1996, con atto Rep. n. 11643 raccolta n. 3381 Notaio in Roma Angelo Falcone, ha conferito il proprio "ramo d'azienda EDP" ad altra Società trasferendo alla stessa le risorse professionali e strumentali essenziali ad assicurare le prestazioni richieste dal bando di gara».

La lettera, come sopra formulata dalla FINSIEL, è stata rimessa dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, a tutte le imprese concorrenti per acquisirne le eventuali deduzioni.

Sulla base degli elementi scaturiti dal contraddittorio si è poi proceduto, in data 16 dicembre 1996, a chiedere il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, alla quale è stata inoltrata anche la documentazione concernente i chiarimenti forniti dal RTI con capogruppo EDS Ltd.

Quanto, poi, alle ragioni per cui l'Amministrazione ha sollecitato il parere dell'Avvocatura dello Stato solo dopo che la scelta era stata effettuata – così come si eccepisce nell'interrogazione n. 3-00680 – si osserva che sui criteri previsti dal bando di concorso – e in base ai quali la Commissione ha formulato le proprie proposte – si era già preventivamente pronunciato il Consiglio di Stato, per cui era da ritenere superflua l'anticipata audizione anche della citata Avvocatura.

Quest'ultima è stata invece interessata alla vicenda, sia al fine di acquisire un autorevole parere sulla circostanza, segnalata dalla FINSIEL solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione, sia al fine di un'eventuale successiva tutela dell'Amministrazione.

In data 14 gennaio 1997, constatato che il parere come sopra richiesto non risultava pervenuto, si è inviata all'Avvocatura generale dello Stato una ulteriore nota, non certo con l'intento di riformulare il quesito in sostituzione di quello già richiesto – come si ipotizza nell'interrogazione n. 3-00723 – ma solo per integrare «quanto già documentatamente rappresentato» e «al fine di offrire... una più ampia base conoscitiva per la formulazione del richiesto parere», così come sottolineato nella stessa nota.

In data 17 gennaio 1997, l'Avvocatura generale dello Stato ha richiesto un'ulteriore documentazione, e in particolare quella attestante la titolarità delle quote della TSF-Tele Sistemi Ferroviari S.r.l. da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Tale documentazione integrativa, compresa quella prodotta dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. in ordine alla titolarità delle quote della Società TSF, è stata inoltrata dall'Amministrazione in data 21 gennaio 1997.

In data 22 gennaio 1997 è pervenuta una ulteriore nota – datata 21 gennaio 1997 – della società FINSIEL con la quale – ad integrazione di quanto rappresentato con la precedente nota del 9 dicembre 1996 – si comunicava l'avvenuta formalizzazione, con atto pubblico notarile, della cessione, da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A., della maggioranza del pacchetto azionario della TSF S.p.A., e si asseriva inoltre che la Ferrovie dello Stato S.p.A. sarebbe priva di qualsiasi struttura della EDP e delle relative risorse professionali e che, pertanto, non sarebbe più in possesso dei requisiti inizialmente dichiarati.

Quest'ultima comunicazione della FINSIEL è stata lo stesso 22 gennaio 1997 rimessa, per opportuna informazione e per le valutazioni di competenza, all'Avvocatura generale dello Stato e, analogamente alla nota precedente, anche alle altre imprese concorrenti; in data 27 gennaio 1997 è pervenuta una nota di precisazione della Ferrovie dello Stato S.p.A. – anch'essa trasmessa immediatamente all'Avvocatura – in cui si confermava sia che la società Ferrovie dello Stato è proprietaria dell'intero capitale sociale di TSF, sia «l'esistenza di un contratto preliminare tra Ferrovie dello Stato e FINSIEL che, al verificarsi di alcune condizioni, determinerà la cessione della maggioranza di TSF alla stessa FINSIEL».

Quanto sopra premesso, si ritiene di dover precisare che non risulta fondata l'affermazione secondo cui tra le imprese presenti nel RTI con capogruppo EDS Ltd, ve ne sia (o ve ne sia stata) una che, per statuto sociale, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara; l'infondatezza di siffatta affermazione è stata riconosciuta anche dall'Avvocatura generale dello Stato, nel parere dalla stessa espresso e comunicato all'Amministrazione con nota 7449 del 13 febbraio 1997 (pervenuta il successivo 17 febbraio).

Infatti, con riferimento al rilievo concernente l'oggetto sociale dell'impresa in questione, e precisamente della società Ferrovie dello Stato, nel suddetto parere si evidenzia che le società commerciali – e tali si configurano ora le FS – hanno nel nostro ordinamento una illimitata capacità di diritto privato, «sicchè gli atti di contenuto patrimoniale da esse, in ipotesi, compiuti fuori dai limiti dell'oggetto sociale, possono sì essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti dei soci ma non sono invalidi, e solo la società può considerarli inefficaci, esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano contrattato in mala fede con la società stessa».

Quanto poi alla più complessa questione concernente l'intervenuta cessione del ramo d'azienda EDP cui si fa riferimento nell'interrogazione n. 3-00723, l'Avvocatura generale dello Stato, nel succitato parere,

ha in sostanza ritenuto di doversi escludere che «ogni mutamento dell'organizzazione o dell'assetto di una delle imprese riunite faccia venir meno l'idoneità di essa e, conseguentemente, dell'intero raggruppamento a partecipare alla gara e a stipulare ed eseguire il relativo contratto».

A tale riguardo pare opportuno osservare che la posizione di imprese facenti parte di raggruppamenti non viene posta sullo stesso piano dal bando di gara, tenuto conto che determinati requisiti erano richiesti esclusivamente per la capogruppo non per le altre imprese mandanti; nel caso del raggruppamento che qui interessa va tenuto presente – così come rileva la stessa Avvocatura generale dello Stato – che la società Ferrovie dello Stato non ha assunto la veste di capogruppo, qualifica, questa, attribuita invece alla EDS (Electronic Data Systems Ltd).

Sulla base delle risultanze in possesso dell'Amministrazione, pertanto, si è ritenuto – in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato – che la cessione alla TSF (Tele Sistemi Ferroviari) del ramo d'azienda da parte della società FS, intervenuta successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non abbia determinato alcuna modificazione soggettiva della stessa FS, che, come tale, sin dall'origine ha fatto parte e fa parte del RTI, il quale, pertanto, era e rimane costituito tra EDS Electronic Data Systems Ltd-EDS Electronic Data Systems S.p.A., Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi p.A.

In data 20 febbraio 1997, la Ferrovie dello Stato S.p.A. ha assicurato che, nell'ipotesi di intervenuta cessione della maggioranza di TSF, sarebbe «comunque in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni ad essa derivanti dalla partecipazione al RTI», e ciò in quanto «restano nella disponibilità (di Ferrovie dello Stato) risorse professionali ed attrezzature egualmente atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara».

La stessa società ha inoltre confermato il proprio impegno ad adottare «tutte le più opportune soluzioni idonee a garantire la continuità della... prestazione nell'ambito del detto RTI».

Di conseguenza l'Amministrazione in data 4 marzo 1997, ritenendo – anche sulla base del predetto parere – che sussistessero tutti i presupposti per affermare la legittimità di determinazioni conformi alla proposta conclusiva della Commissione giudicatrice, ha aggiudicato la gara al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con capogruppo EDS Ltd.

Successivamente, nelle more dell'espletamento delle attività tese alla definizione del testo del contratto e dei relativi allegati, il RTI con capogruppo EDS Ltd – con lettera del 15 aprile 1997 – ha informato l'Amministrazione che la Ferrovie dello Stato S.p.A. «ha trasferito una quota di maggioranza del capitale sociale della TSF Tele Sistemi Ferroviari S.r.l.», confermando, peraltro, che «rimangono tuttora nella disponibilità della ... Società risorse professionali ed attrezzature atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione al RTI ed alla gara». Nel trasmettere la predetta nota, lo stesso RTI ha confermato «che le altre due società partecipanti al RTI sono comunque

in grado per sè, anche in via autonoma, di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti... dall'aggiudicazione dei lavori in questione e si ritengono impegnate a garantire il puntuale e continuativo adempimento delle prestazioni contrattuali».

Con nota del 16 aprile 1997 la società FINSIEL, a sua volta, ha informato di aver «acquisito il 61 per cento» – e quindi il controllo – «della TSF S.p.A.», che «il godimento dei diritti azionari decorre dal 1° gennaio 1997» e che «la TSF risulta titolare del contratto di *outsourcing* di tutte le attività e i servizi informatici delle Ferrovie dello Stato. Tra i contratti conferiti da FS a TSF con l'atto di conferimento del ramo d'azienda non risulta esservi alcuna partecipazione per la realizzazione e gestione dei servizi amministrativi (del Ministero della pubblica istruzione), contrariamente a quanto dichiarato nell'offerta del RTI EDS-FS.

La Direzione generale del personale, a seguito di tutta la sopraindicata corrispondenza, ha ritenuto intanto di chiedere al RTI con capogruppo EDS Ltd sia copia della scrittura privata con la quale è avvenuto il trasferimento della quota di maggioranza del capitale di TSF S.p.A. sia, per il rispetto del principio del contraddittorio, proprie considerazioni riguardo a tutto quanto affermato dalla FINSIEL.

Con nota del 30 aprile 1997 – trasmessa dal RTI con capogruppo EDS Ltd con lettera n. 13/97 del 7 maggio 1997 – la Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi p.A. – nel confermare che «restano nella disponibilità... della Società le risorse e le competenze atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara» – ha chiarito la natura specifica degli adempimenti che è chiamata a svolgere nell'ambito degli obblighi complessivi riconducibili al RTI cui partecipa, precisando che gli stessi, sul piano economico, la impegnano nella misura del 10 per cento circa del valore complessivo dell'appalto e, sotto il profilo tecnico, consistono esclusivamente nella fornitura delle apparecchiature per l'attrezzaggio delle aule e nell'apprestamento dei servizi di formazione e di assistenza.

Sia la FINSIEL che il RTI con capogruppo ISSC S.r.l. hanno quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l'annullamento – previa sospensiva – del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI con capogruppo EDS Ltd.

Il TAR del Lazio, in data 26 giugno 1997 si è pronunciato negativamente in ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti.

Questo Ministero, pertanto, preso atto della pronuncia del TAR, ha stipulato in data 9 luglio 1997 il contratto con il RTI aggiudicatario.

Si osserva, infine, che il Ministero non ha mai, neppure minimamente, interferito nelle autonome valutazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nè ha mai avuto notizia, neppure in via informale, della redazione da parte di tale consesso di un «parere con il quale si affermava l'ovvia impossibilità di aggiudicare la gara a EDS», così come si sostiene nell'interrogazione n. 3-00723, considerato che l'unico parere noto alla stessa Amministrazione è quello pervenuto, come dianzi precisato, in data 17 febbraio 1997.

MARTELLI. Signor Presidente, mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta fornita dall'onorevole Sottosegretario. Occorre infatti considerare la complessità della gara in questione e la cifra alquanto elevata; tanto per avere un'idea dell'entità, con oltre 100 miliardi di differenza potremmo risolvere, ad esempio, il problema dei medici specializzandi.

La questione che si pone è quindi importante, anche perchè a mio avviso è molto singolare che siano state escluse società che operavano già da almeno venti anni per il Ministero della pubblica istruzione. La FINSIEL lavora da anni anche per la Sanità (non faccio commenti sulla qualità, comunque potremmo poi anche parlare della qualità della EDS). Si sarebbe dovuto riflettere prima di eliminare una società come IBM. Certo, la EDS è una società importante, ma anche l'IBM ha un peso rilevante poichè ci si avvale di questa società in molte sedi.

Ciò che mi meraviglia è di non avere considerato proposte più convenienti (per oltre 100 miliardi) rispetto a quella che ha vinto. Io stesso ho fatto molte gare e quindi so benissimo come vengono assegnati i punteggi: è tutto molto relativo in questo campo, a seconda delle presentazioni e delle caratteristiche richieste. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, che la EDS è comparsa per la prima volta sul mercato dell'informatica italiana e che alcuni mesi fa le sue azioni in borsa in USA sono crollate, avendo essa assunto troppi incarichi che poi non è riuscita a gestire. Figuriamoci in Italia, in un paese che non è quello originario, con una società senza le capacità di adempiere a questo incarico! L'unica società che avrebbe potuto farlo è forse FINSIEL che ha acquistato anche la quota informatica delle Ferrovie dello Stato.

Quindi, vi è qualcosa di strano. Ricordo inoltre che l'EDS è la società che, comprando 160 miliardi di azioni della Banca di Roma, dovrebbe avere un contratto per 3.000 miliardi per il settore dell'informatica di questa Banca senza neanche fare una gara, a trattativa privata.

Vi è - ripeto - qualcosa di strano nello stipulare un contratto di 600 miliardi quando le proposte delle altre società concorrenti risultavano più convenienti ed erano tutte di grande qualità e con personale già operante in Europa e in particolare in Italia, per cui non avevano necessità di appoggiarsi ad altri.

Ribadisco pertanto che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non può soddisfarmi. Credo che quanto da me affermato sia sufficiente per far capire che vi è sicuramente qualcosa di non chiaro nella gara di appalto in questione. Vorrei aggiungere che sono in possesso del primo parere dell'Avvocatura dello Stato, negativo nei confronti della EDS Ltd, divenuto poi positivo a seguito degli incontri effettuati presso l'Avvocato generale dello Stato e di una strana votazione.

A mio avviso, vi sono quindi molti punti sui quali non è stata data una risposta concreta e soddisfacente; la risposta è stata piuttosto vaga.

Sono in possesso di tutti i dati necessari per documentare le mie affermazioni e li presenterò quando sarà necessario. In relazione alla richiesta del secondo parere, vorrei leggere testualmente, poichè in questi

casi è meglio essere precisi: «Nella nuova formulazione del quesito non si ricavano più quelle circostanze ... che nel parere già redatto avevano determinato l'esclusione della possibilità di assegnare la gara alla EDS Ltd».

Il comitato consultivo che decide di redigere il secondo parere (peraltro solo sette membri) si esprime sulla nuova formulazione del quesito e non su quella precedente, che era stata sostituita: quindi si tratta di un nuovo quesito poichè il primo era stato bocciato e l'Avvocatura dello Stato non si sentiva neanche di rivederlo; invece questo avviene con la nuova formulazione del quesito. Il secondo quesito passa per un solo voto (quello dell'Avvocato generale dello Stato); i membri presenti non hanno votato all'unanimità nel caso del secondo parere, per cui questo è passato – lo ribadisco – solo per il voto dell'Avvocato generale dello Stato.

Qualche dubbio avevo prima, qualche dubbio mi resta ancora adesso, ma soprattutto vorrei sapere per quale motivo il primo parere è così diverso dal secondo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Mulas:

MULAS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella provincia di Sassari, conseguentemente al decreto «tagliaclassi» del ministro Berlinguer che continua a provocare uno stato di disagio alle numerose scuole superiori della zona, sono state soppresse classi nei comuni di Bono e Bonorva;

che, in particolare, l'istituto professionale statale per l'agricoltura e l'ambiente di Sassari nella sezione distaccata di Bono, denunciando questo stato di cose, sollecitava insieme alle autorità locali l'intervento del Ministro per chiedere al provveditore agli studi di Sassari di rivedere la decisione di sopprimere la II e la IV classe del suddetto istituto;

che tale ulteriore sensibilizzazione è suffragata da motivazioni di carattere economico-sociale;

che gli alunni in questione, privati delle classi a Bono, sarebbero impossibilitati nel proseguimento degli studi, perchè la cittadina non è collegata da mezzi pubblici adeguati e non ha altri istituti vicini;

che la scomparsa dell'istituto agrario sarebbe un duro colpo sia all'istruzione pubblica sia alla preparazione di operatori del settore agricolo;

che il comune di Bono si trova al centro di un territorio nel quale l'agricoltura è l'unica risorsa economica e per questo la formazione agraria va sostenuta e potenziata per contribuire al recupero economico della zona;

che anche il consiglio comunale di Bonorva, in data 22 settembre 1997, esprimeva pieno sostegno alla protesta degli studenti del liceo classico contro la soppressione della quarta ginnasio e della prima liceo;

che tale soppressione in questo anno scolastico nasconde in modo chiaro la volontà di procedere in modo surrettizio alla chiusura del liceo nell'arco di due anni, negando a molti giovani lo stesso diritto allo studio;

che tale chiusura sarebbe un colpo pesantissimo per un territorio colpito da una crisi economica e sociale gravissima proprio mentre è in atto uno sforzo da parte delle amministrazioni comunali per invertire una tendenza che da decenni porta allo spopolamento dei paesi;

che questi tagli sono avvenuti ad anno scolastico già iniziato, recando ulteriori problemi sia agli alunni, che hanno già acquistato i testi scolastici, sia agli insegnanti fuori sede, che hanno già preso in affitto la casa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, qualora sia a conoscenza di questa realtà, non ritenga di intervenire con forza presso il provveditorato agli studi di Sassari per rivedere la decisione di sopprimere le classi in questione e revocare i provvedimenti adottati per l'anno scolastico in corso e se non ritenga opportuno prendere in considerazione la necessità di potenziare l'istituto professionale statale per l'agricoltura e l'ambiente, sezione distaccata di Bono, poichè unica istituzione scolastica del settore agrario che operi nella provincia di Sassari.

(3-01281)

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa l'interrogazione del senatore Mulas, posso dire che la questione posta si è risolta nel senso auspicato dall'interrogante. Infatti nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per il 1997-1998 il provveditore agli studi di Sassari ha autorizzato il funzionamento della seconda e quarta classe dell'Istituto professionale statale per l'agricoltura e l'ambiente, sezione di Bono, e della quarta ginnasio e primo liceo del liceo classico di Bonorva.

MULAS. Prendo atto della risposta. Vorrei tuttavia osservare che purtroppo l'anno scolastico è iniziato con un certo ritardo e che per avere questi risultati le popolazioni interessate sono dovute scendere in piazza. Diciamo la verità, all'interno della scuola permangono dei dubbi: tutti gli anni, ad anno scolastico già iniziato, sorgono problemi o perchè manca un allievo o perchè vi è il tentativo di sopprimere alcune classi. Certo si tratta di sezioni periferiche, decentrate, tuttavia dobbiamo ricordare che la scuola è l'unica presenza significativa dello Stato.

Inoltre, per quanto riguarda l'istituto professionale di Bono dobbiamo altresì ricordare che, trattandosi di una zona a preminente vocazione agricola, non solo questa scuola deve conservare l'attuale struttura, ma sarebbe opportuno un suo rafforzamento affinchè anche l'agricoltura della Sardegna possa progredire.

RESCAGLIO. Signor Presidente, dichiaro di aver sottoscritto le interrogazioni 3-01028 e 3-01075 del senatore Bergonzi.

PRESIDENTE. Segue la prima interrogazione del senatore Bergonzi cui ha aggiunto la propria firma il senatore Rescaglio:

BERGONZI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il Governo intenderebbe, con un suo provvedimento urgente, bloccare i pensionamenti degli insegnanti che ne hanno fatto richiesta;

che le domande di pensionamento degli insegnanti ammonterebbero a circa 65.000 di cui oltre 5.000 per raggiunti limiti di età;

che un numero tanto elevato di richieste di pensionamento è da attribuirsi soprattutto alla situazione di serio malcontento che esiste nel mondo della scuola oltre che all'incertezza sul futuro del sistema previdenziale;

che il regolare inizio del prossimo anno scolastico potrebbe essere messo in forse dal provvedimento ipotizzato dal Governo;

che scelte di questo tipo metterebbero in discussione i diritti acquisiti creando, fra l'altro, un precedente pericoloso e potrebbero inoltre preludere a interventi complessivi sul sistema previdenziale;

che gli ipotizzati provvedimenti governativi stanno suscitando reazioni fortemente negative ed iniziative di protesta;

che il Ministro della pubblica istruzione si sarebbe impegnato ad assumere 20.000 insegnanti precari nella scuola;

che gli insegnanti precari si calcolano in oltre 100.000 unità;

che presso il Senato giacciono da mesi proposte precise di reclutamento degli stessi consistenti nell'organizzazione di corsi abilitanti speciali;

si chiede di sapere:

quali siano le reali intenzioni del Governo in riferimento ai fatti riportati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire i diritti acquisiti;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per dare risposta al gravissimo problema degli insegnanti precari.

(3-01028)

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In ordine a questa interrogazione si ritiene opportuno premettere che alla data del 12 maggio 1997 le domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1997, a vario titolo presentate dal personale della scuola, ammontavano complessivamente a 65.683 e ciò nonostante che il Ministero avesse riaperto per ben due volte i termini per la presentazione della domanda di revoca delle dimissioni.

A fronte di tale situazione, considerato che l'accoglimento di tutte le domande presentate avrebbe reso estremamente problematico garantire la presenza dei docenti in tutte le classi nel nuovo anno scolastico, allo scopo di non pregiudicare la funzionalità del servizio scolastico, di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 1997-1998, ed anche al fine di evitare un eccessivo onere finanziario in un momento di sentita

esigenza di contenimento della spesa pubblica, il Governo si è trovato nella necessità e nella urgenza di dettare disposizioni per programmare l'accoglimento delle domande di dimissioni anticipate del personale che ne aveva fatto richiesta anche mediante interventi mirati alla riduzione dell'esubero.

In tal senso, pertanto, il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1997, n. 229, ha previsto l'accoglimento prioritario delle domande dei docenti appartenenti a classi di concorso a cattedre o a posti di insegnamento ove vi fossero situazioni di esubero rispetto alle esigenze dell'organico relativo all'anno scolastico 1997-1998 così come individuate dopo le operazioni di mobilità.

È stato altresì previsto l'accoglimento delle altre dimissioni entro un limite massimo del 40 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute allo stesso titolo nell'anno scolastico 1996-1997, che corrisponde a circa 7.750 unità.

Sono state fatte salve, comunque, le cessazioni del personale che ha raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento a riposo e di quello che ha presentato le dimissioni entro il 28 settembre 1994, nonché del personale che si trova in particolari situazioni previste dalla stessa normativa.

Dopo aver graduato in base all'età anagrafica, come previsto dalle norme, il personale interessato alle dimissioni anticipate, è risultato che potevano essere accolte con effetto 1° settembre 1997 le domande di tutti coloro che sono nati entro il 31 agosto 1936. Esclusivamente per il personale di sesso femminile con 60 anni di età raggiunti tra il 1° settembre 1996 e il 31 agosto 1997 è stato previsto l'accoglimento delle dimissioni in aggiunta al numero programmato.

Occorre comunque precisare che al personale che ha presentato domanda di dimissioni e che non rientra nel contingente dei collocamenti a riposo con decorrenza 1° settembre 1997 non sarà procrastinata *sine die* la data del pensionamento; in sede di conversione del decreto-legge n. 129 del 1997 sono stati apportati degli emendamenti alle disposizioni ivi contenute, con la previsione tra l'altro che tale personale vedrà accolte le dimissioni presentate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1998-1999, con il mantenimento del trattamento pensionistico vigente alla entrata in vigore del decreto-legge in parola.

Si ritiene opportuno far presente, inoltre, che per il corrente anno scolastico si è proceduto con ogni tempestività alle assunzioni a tempo indeterminato del personale avente titolo, ovviamente nel limite del numero massimo stabilito, anche in virtù della proroga di un anno delle graduatorie del concorso per esami e titoli previste dalla legge n. 340 del 1997.

Quanto, infine, alla sistemazione dei docenti precari, essa come è noto è subordinata alla approvazione del disegno di legge n. 932 attualmente in discussione presso questa Commissione parlamentare. Tale provvedimento, come è altresì noto, oltre a contenere nuove norme di reclutamento del personale docente, reca anche disposizioni transitorie che consentiranno ai docenti delle scuole materne e degli istituti e scuo-

le di istruzione secondaria che abbiano svolto un periodo di effettivo servizio di insegnamento di conseguire l'abilitazione in apposita sessione riservata.

A tale riguardo appare opportuno far presente che da parte dei senatori Bruno Ganeri, Cortiana, Occhipinti, Rescaglio e Mele è stato presentato un emendamento il quale prevede che contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami venga indetta una sessione di esami riservata appunto ai docenti che abbiano svolto effettivo insegnamento per almeno 360 giorni, in scuole statali, legalmente riconosciute o pareggiate, nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-1990 e 1996-1997, di cui almeno 180 giorni dall'anno scolastico 1994-1995, previa frequenza di un corso di 120 ore finalizzato all'approfondimento della metodologia della didattica svolto da personale direttivo e docente di provata professionalità. L'emendamento per quanto concerne la relativa copertura finanziaria ha ricevuto parere non ostativo dalla Commissione bilancio.

Si auspica pertanto che una rapida approvazione del disegno di legge in parola possa consentire di dare soluzione ai problemi dei docenti precari.

RESCAGLIO. Nell'interrogazione veniva sottolineato l'aspetto dell'organizzazione di corsi abilitanti speciali; tuttavia ritengo si tratti di un problema ancora da valutare insieme. Nell'attesa, prendo atto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'altra interrogazione del senatore Bergonzi cui ha aggiunto la propria firma il senatore Rescaglio:

BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel programma cosiddetto di «riorganizzazione» della rete scolastica nella provincia di Cremona a fronte di una esigenza di 823 posti in dotazione organica il Ministero ha assegnato per l'anno scolastico 1997-1998 796 unità;

che tale dato si configura come puro taglio di risorse compromettendo la qualità del sistema formativo nel territorio;

che interventi reiterati e le proposte di numerosi enti locali, unitamente a quelli di organizzazioni sociali, forze politiche e parlamentari, sono riusciti fino ad oggi a limitare i danni seri che avrebbero potuto produrre la ipotizzata chiusura di intere sezioni staccate o plessi;

che il sistema formativo locale sarà pesantemente colpito dalla riduzione di circa il 50 per cento (da 53 a 23 classi) del tempo prolungato e dall'inserimento di due alunni portatori di *handicap* per classe in contrasto con lo spirito della legge n. 517 del 1977 e con la legge n. 104 del 1992 di tutela dell'*handicap*;

che a tutto ciò si aggiunge un forte e indiscriminato aumento del numero medio degli alunni per classe nella generalità delle scuole della provincia;

che detti fatti hanno conseguenze molto negative in un sistema scolastico fortemente frazionato quale è quello provinciale e colpiscono in primo luogo le zone più povere e i ceti più deboli della popolazione oltre a compromettere esperienze molto positive e coordinate sul tempo prolungato e, più in generale, la scelta di integrazione dell'*handicap*;

che il movimento di opposizione a questi provvedimenti è molto esteso e comprende genitori, enti locali, il consiglio scolastico provinciale, eccetera;

che i decreti interministeriali sulla «riorganizzazione» non sono ancora stati sottoscritti da tutti i ministeri competenti;

che esistono all'esame del Parlamento provvedimenti legislativi che prevedono stanziamenti di risorse per l'arricchimento dell'offerta formativa e per interventi perequativi,

si chiede di sapere quali indirizzi ed iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di porre serio rimedio alla situazione di difficoltà in cui si trova la scuola in provincia di Cremona in ragione dei provvedimenti sopra ricordati.

(3-01075)

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito alla questione rappresentata nella interrogazione si ritiene opportuno premettere che l'Amministrazione, nel procedere alla riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, si è trovata nella necessità di dare applicazione a specifiche disposizioni normative contenute nei commi 70 e successivi all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla finanziaria 1997.

I decreti interministeriali nn. 176 e 177 del 1997 riguardanti le misure di riorganizzazione della rete scolastica nonché i criteri e i parametri per la formazione delle classi, registrati dalla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1997, non possono pertanto considerarsi che una conseguenza necessaria ed inderogabile di quanto prescritto dal dettato legislativo, finalizzato peraltro anche a predisporre talune condizioni di dimensionamento e di distribuzione territoriale delle scuole in funzione dell'autonomia scolastica di imminente attuazione.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Cremona, i succitati decreti hanno previsto per le scuole medie l'attivazione di 381 classi per 8.038 allievi, nel rapporto di 21,1, ed hanno assegnato per tale ordine di scuole una dotazione organica di 796 posti. Nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti, il competente provveditore agli studi ha quindi definito l'organico della scuola media costituendo 383 classi, di cui 157 a tempo prolungato.

In merito all'attivazione del tempo scuola per 45 ore settimanali – servizio che, giova precisare, l'Amministrazione può autorizzare a domanda – il provveditore agli studi ha precisato che, poichè le richieste di tempo prolungato per l'anno scolastico 1997-1998 sono aumentate rispetto al decorso anno, tenuto conto delle risorse disponibili, è stato deciso di non autorizzarlo nelle classi prime di sezione staccata monocor-

so, nelle classi prime che ne avessero fatto richiesta per la prima volta e nelle classi prime di scuole ove esistono altri corsi di tempo prolungato.

Riguardo poi all'inserimento di più allievi portatori di *handicap* nella stessa classe, il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha fatto presente che tale situazione, peraltro non in contrasto con la vigente normativa in materia, si è resa necessaria soltanto per tre classi ove sono stati inseriti due allievi per classe. Peraltro risulta che il provveditore ha mantenuto fermo il numero di venti alunni per classe.

Si ritiene opportuno ricordare, infine, che il disegno di legge recante norme per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, al quale fa riferimento l'interrogazione e nel quale è prevista l'istituzione di un apposito fondo, già approvato dalla Camera dei deputati, attende ora di essere approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento.

RESCAGLIO. Signor Presidente, prendo atto della risposta dell'onorevole Sottosegretario. Vorrei ricordare che la disciplina del sostegno agli alunni handicappati potrà essere modificata dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ora all'esame del Senato. Mi riferisco in particolare all'articolo 20 riguardante il personale scolastico, che potrà essere formulato in maniera più precisa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

